



POLIZZA MULTIRISCHI PER LE AGENZIE VIAGGI E I TOUR OPERATOR

**Garanzie prestate per la responsabilità professionale, la
responsabilità civile, l'insolvenza e l'assistenza in viaggio**



TUA ASSICURAZIONI S.p.A. - Sede legale: Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia) - Tel 800.533.533 - Fax (+39) 02 2773355
COD. FIS. E N. DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO 02816710236 - PARTITA IVA DEL GRUPPO IVA CATTOLICA ASSICURAZIONI 04596530230 - R.E.A.
MILANO N. 1716504 - CAP. SOC. EURO 23.160.630 int. ver. - www.tuaassicurazioni.it - servizioclienti@tuaassicurazioni.it - tuaassicurazioni@pec.it

IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI CON PROVVEDIMENTO IVASS N. 1041 DEL 20/11/1998, PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 277 DEL
26/11/1998 - NUMERO ISCRIZIONE ALBO IMPRESE IVASS 1.00132 DEL 3/1/2008 - SOCIETÀ DEL GRUPPO CATTOLICA ASSICURAZIONI, ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI
ASSICURATIVI AL NUMERO 019 E SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DELLA SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ
COOPERATIVA - VERONA

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini la Società ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:

Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile.

Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurato/Beneficiario: Il consumatore/turista/viaggiatore, cliente del Contraente, nel cui interesse è contratta la Polizza.

Assicurazione: contratto di assicurazione.

Atto di terrorismo: si intende un qualsivoglia atto che includa, ma non limitato, l'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola/e o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo e viene commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parti di essa.

CCV: convenzione internazionale sul contratto di viaggio, ratificata in Italia con la legge 27.12.1977 n. 1084.

Codice del Turismo: D. Lgs. 23-5-2011 n. 79 recante Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, così come modificato dal D.Lgs 21-05-2018 n.62 che attua la direttiva UE 2015/2302 del 25-11- 2015.

Contraente: soggetto che stipula l'assicurazione.

Contratto di pacchetto turistico: il contratto relativo all'intero pacchetto oppure, se il pacchetto è fornito in base a contratti distinti, l'insieme dei contratti riguardanti i servizi turistici inclusi nel pacchetto.

Cose: oggetti materiali e animali.

Danni corporali: morte o lesioni personali.

Danni materiali: la distruzione o il deterioramento di cose.

Danni patrimoniali: pregiudizi economici non conseguenti a danni corporali o danni materiali, compreso il danno da vacanza rovinata.

Danno da vacanza rovinata: il danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta a seguito dell'inadempimento o l'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, sempreché l'inadempimento o l'inesatta esecuzione non siano di scarsa importanza, così come indicato dall'art. 1455 c.c. e richiamato dal Codice del turismo (D.lgs. 79/2011).

Evento: il verificarsi del fatto dannoso che origina uno o più sinistri.

Fallimento: Procedimento giudiziario attraverso cui il patrimonio di un imprenditore insolvente viene sottratto alla sua disponibilità e liquidato per soddisfare i creditori.

Familiari: persone risultanti dallo stato di famiglia dell'Assicurato, il suo coniuge purché non separato legalmente, nonché il convivente more uxorio sempreché identificato nel contratto.

Fascicolo Informativo: l'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: Nota Informativa comprensiva del Glossario, Condizioni di assicurazione, Informativa Privacy.

Fatto illecito: inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Determina responsabilità ed obbligo al risarcimento. Non è inadempimento, ossia violazione di norme contrattuali.

Fatturato:

- a) Diritti di Agenzia: gli importi forfettari percepiti per la vendita/prenotazione/gestione/ di servizi turistici anche collegati di intermediazione ed accessori con l'esclusione dei servizi assicurativi e finanziari;
- b) Introiti di organizzazione: gli importi complessivi incassati per la vendita di pacchetti turistici sia organizzati dall'Assicurato sia da lui acquistati al netto da altri organizzatori di viaggio e rivenduti indicando il proprio nome quale organizzatore;

- c) Provvigioni le commissioni incassate da parte dell'Assicurato dai propri fornitori per la vendita di pacchetti dagli stessi organizzati, nonché per la vendita di servizi turistici e servizi turistici collegati venduti indicando il nome del fornitore degli stessi; sono escluse le commissioni relative a quei servizi inclusi nei pacchetti di propria organizzazione e le commissioni per la vendita di servizi assicurativi e finanziari. La differenza tra quanto pagato dal viaggiatore e quanto corrisposto dall'Assicurato al proprio fornitore nel caso di vendita di pacchetti, di servizi turistici, servizi turistici collegati acquistati al netto e rivenduti indicando il nome dell'effettivo organizzatore del pacchetto e/o fornitore dei servizi.

Fornitore di Servizi: qualunque persona di cui l'Assicurato si avvalga per fornire una prestazione di servizi al cliente.

Franchigia: parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Indennizzo/Risarcimento: somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Insolvenza: (a) la situazione di insolvenza del Contraente che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; oppure (b) la presentazione di un'istanza per la dichiarazione dell'insolvenza o del fallimento del Contraente, in conformità al diritto italiano o a qualunque altra legge applicabile all'insolvenza o al fallimento del Contraente; oppure (c) la nomina di un curatore fallimentare per il Contraente, ai sensi della legge fallimentare italiana o ai sensi di qualunque altra legge applicabile all'insolvenza o al fallimento del Contraente.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.

Limite di Indennizzo/Risarcimento: massimo importo, al lordo di eventuali franchigie/scoperti, dovuto dalla Società per un singolo sinistro o, quando precisato, per più sinistri verificatisi in un periodo di tempo.

Organizzatore di Viaggio: un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista conformemente a quanto previsto alla lettera c), numero 2.4 dell'Art. 33 del D. Lgs 21-05- 2018 n.62.

Pacchetto Turistico: la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) Tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
- 2) Tali servizi, anche conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, sono:
 - 2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
 - 2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
 - 2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione "pacchetto" o denominazione analoga;
 - 2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l'indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.

Periodo assicurativo - Annualità assicurativa: in caso di polizza di durata inferiore a 365 giorni, è il periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alla scadenza della polizza stessa. In caso di polizza di durata superiore a 365 giorni, il primo periodo inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alle ore 24 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata di 365 giorni (366 negli anni bisestili) a partire dalla scadenza del periodo che li precede.

Polizza: documento, sottoscritto dalla Società e dal Contraente che prova l'esistenza del contratto assicurativo.

Premio: somma dovuta alla Società dal Contraente quale corrispettivo dell'assicurazione.

Professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale agisce anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente.

Recesso: scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale.

Rischio: probabilità che si verifichi un sinistro.

Scoperto: percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Servizio turistico:

- il trasporto di passeggeri;
- l'alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo;
- il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 12 luglio 2008, o di motocicli che richiedono una patente di guida di categoria A, a norma del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2;
- qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo.

Servizio turistico collegato: almeno due tipi diversi di servizi turistici acquistati ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto, e che comportano la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un professionista agevola, alternativamente:

- 1) al momento di un'unica visita o un unico contatto con il proprio punto vendita, la selezione distinta e il pagamento distinto di ogni servizio turistico da parte dei viaggiatori;
- 2) l'acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista quando tale acquisto è concluso entro le 24 ore dalla conferma della prenotazione del primo servizio turistico.

Sinistro: la richiesta di risarcimento danni ovvero il verificarsi dell'evento dannoso per i quali è stata prestata l'assicurazione.

Società: l'Impresa assicuratrice.

Struttura Organizzativa: la struttura organizzativa della società IMA Servizi S.c.a.r.l. - Piazza Indro Montanelli, 20 - 20099 Sesto San Giovanni (MI), la quale, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato e organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza

Venditore: il professionista diverso dall'organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti combinati da organizzatori o singoli servizi turistici anche collegati.

Viaggiatore: la persona fisica che usufruisce di un pacchetto turistico, di un servizio turistico, di un servizio turistico collegato, sia che abbia stipulato il contratto e pagato il relativo prezzo, sia che ne usufruisca a titolo gratuito.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'assicurato o del contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

Art. 2 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società l'eventuale esistenza o la successiva stipulazione di assicurazioni riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con la presente polizza. In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.

Art. 3 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il contraente non paga i premi successivi l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'articolo 1901 del codice civile.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

L'assicurato o il contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art.1898 del codice civile.

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'assicurato o del contraente ai sensi dell'articolo 1897 del codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato, il Contraente e la Società sono tenuti devono essere fatte con lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

Art. 8 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'assicurato o il contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'articolo 1913 del codice civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del codice civile.

Art. 9 - Recesso in caso di sinistro

La Società può recedere dal presente contratto entro il 60° giorno dopo il pagamento o il rifiuto di pagamento dell'indennizzo conseguenti all'avviso di sinistro. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con lettera raccomandata con preavviso di almeno 30 giorni. In caso di recesso la Società restituirà al contraente la parte di premio imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto dal contraente stesso.

Art. 10 - Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza della assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 11 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

Art. 12 - Foro competente

Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo del contraente/assicurato.

Art. 13 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

L'ASSICURAZIONE È VALIDA SUBORDINATAMENTE AL POSSESSO DA PARTE DELL'ASSICURATO E DELLE PERSONE DELLA CUI OPERA QUESTI SI AVVALE, DEI REQUISITI PREVISTI DALLE NORME VIGENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ PER LE QUALI È PRESTATO L'ASSICURAZIONE.

SEZIONE 1

CONDIZIONI GENERALI DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 1.1 Garanzia R.C.T. - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose;

in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività indicata in Polizza. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere compresi collaboratori, dipendenti ed accompagnatori.

Art. 1.2 La garanzia R.C.T. non comprende

L'assicurazione RCT non comprende i danni:

- a) relativi alla circolazione di veicoli a motore immatricolati, nonché dalla proprietà ed uso di unità naviganti od aeromobili;*
- b) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;*
- c) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;*
- d) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate o trovantesi sui mezzi in sosta nell'ambito dei luoghi dove si svolge l'attività;*
- e) da umidità, stitilicidio od insalubrità dei locali;*
- f) da lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni eseguiti in proprio dall'Assicurato;*
- g) derivanti da interruzioni o sospensioni di attività di terzi;*
- h) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato ed allo stesso non imputabili ai sensi di legge;*
- i) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;*
- j) i danni conseguenti a inquinamento, infiltrazioni o contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo;*
- k) derivanti direttamente o indirettamente da reazione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso all'evento;*
- l) derivanti dalla proprietà o gestione di fabbricati adibiti a villaggio turistico, albergo o comunque di beni mobili o immobili destinati ad uso turistico;*
- m) derivanti dalla responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionata, direttamente o indirettamente derivante, seppur in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura asbesto;*
- n) connessi ad emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici.*

Art. 1.3 Garanzia R.C.O. – Oggetto dell'assicurazione

La Società assicuratrice si obbliga a tenere indenne l'assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n° 1124 del 30 giugno 1965 e dell'art.13 del Decreto Legislativo n° 38 del 23 febbraio 2000, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.Lgs ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n° 1124 del 30 giugno 1965 e del Decreto Legislativo n° 38 del 23 febbraio 2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invaldità permanente non inferiore al 5%, calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. n° 1124 del 30 giugno 1965.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

Art. 1.4 La garanzia R.C.O. non comprende

La garanzia R.C.O. non copre la responsabilità per i danni:

- a) *verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici) ovvero di produzione, detenzione, possesso ed uso di sostanze radioattive;*
- b) *derivanti da:*
 - *estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;*
 - *uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;*
- c) *derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;*
- d) *derivanti da insalubrità dei locali;*
- e) *provocati da campi elettromagnetici;*
- f) *conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra.*

La garanzia R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge n° 222 del 12 giugno 1984.

SEZIONE 2

CONDIZIONI GENERALI DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Art. 2.1 Garanzia R.C.P. - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per morte, danni corporali, materiali, patrimoniali, involontariamente cagionati al Viaggiatore, nello svolgimento dell'attività professionale indicata nella Polizza, quale impresa legalmente costituita ed autorizzata alla:

- vendita di pacchetti e di servizi turistici (anche collegati);
- combinazione di pacchetti, con eventuale prestazione in proprio di servizi di cucina, medico-infermieristici;
- vendita di attività sociali, ricreativi, sportivi a livello dilettantistico;
- vendita di pacchetti e servizi turistici (anche collegati) ad altri organizzatori di viaggi.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dalla vendita e/o organizzazione di servizi non propriamente turistici, ma che sono comunque oggetto di attività dell'Assicurato nel rispetto della vigente legislazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: corsi di studio, eventi sportivi, fiere e manifestazioni, congressi, biglietti per spettacoli e per manifestazioni sportive, ecc.) complementari e/o integrativi dei servizi turistici forniti al Viaggiatore. È compresa la responsabilità per i danni provocati dalle persone di cui l'Assicurato debba rispondere (anche per fatto doloso di queste ultime), inclusi gli accompagnatori ed i collaboratori nello svolgimento delle loro mansioni.

Maggiori spese per inadempimenti

Nel caso in cui a viaggio iniziato, a seguito dell'inadempimento totale o parziale dei servizi turistici, l'Assicurato si trovasse nella necessità di portare a termine detti servizi al fine di rispettare gli obblighi contrattuali, la Società autorizza l'Assicurato ad organizzare tali servizi, sempre che l'evento dannoso sia imputabile a responsabilità dell'Assicurato coperta dalle condizioni di polizza.

La garanzia comprende le maggiori spese incontrate a tale scopo, sempre che le stesse siano ragionevolmente necessarie ad evitare o contenere i danni.

Organizzazione di viaggi studenteschi

Qualora l'assicurato organizzi gite scolastiche, vacanze studio, viaggi di scolaresche e/o studenti, l'assicurazione viene estesa alla responsabilità personale degli insegnanti accompagnatori. Questa garanzia viene prestata in secondo rischio rispetto ad eventuali altre polizze di Responsabilità Civile già esistenti e operanti, e comunque nei limiti del massimale di Responsabilità civile professionale e comunque non oltre il massimo indennizzo per evento e per anno riportato nella Tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie".

Danni da vacanza rovinata

Danno da vacanza rovinata, intendendosi per tale solo ed esclusivamente quello previsto dall'art. 46 del Codice del Turismo, con il limite per anno e per sinistro riportato nella Tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie".

Escursioni facoltative

Premesso che l'Assicurato pubblicizza la possibilità di prenotare ed usufruire in loco di escursioni facoltative organizzate e realizzate da terzi, si conviene che la garanzia è operante anche per quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare ai sensi di legge per danni subiti dal Viaggiatore in relazione alle suindicate escursioni locali, sia che il prezzo dell'escursione venga pagato all'Assicurato che all'organizzatore locale. Rimane fermo il diritto della Società di agire in rivalsa ai sensi delle normative vigenti nei confronti del fornitore locale o di altri soggetti eventualmente

responsabili, con l'esclusione dei dipendenti ed accompagnatori dell'Assicurato salvo il caso di comportamento doloso degli stessi.

Art. 2.2 La garanzia R.C.P. non comprende:

- a) *i danni conseguenti a insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie da parte dell'Assicurato;*
- b) *la responsabilità derivante all'Assicurato dalla prestazione in proprio del servizio di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo di servizio diverso da attività sociali, ricreative, sportive a livello dilettantistico o prestazioni di cucina e medico-infermieristiche;*
- c) *c.1) i danni di cui l'intermediario debba eventualmente rispondere, ai sensi dell'art. 19 della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio (CCV), ratificata in Italia con la legge 27/12/1977 n. 1084 in qualità di organizzatore;*
c.2) i danni di cui il professionista che agevola i servizi turistici collegati debba eventualmente rispondere ai sensi dell'art. 49 comma 4 del Codice del Turismo;
c.3) i danni di cui il venditore debba eventualmente rispondere ai sensi dell'art.51- bis del Codice del Turismo in qualità di organizzatore;
- d) *i danni di cui il professionista che agevola servizi turistici collegati debba eventualmente rispondere ai sensi dell'art. 49 comma 4 del Codice del Turismo;*
- e) *i danni avvenuti in occasione di guerra, sia essa dichiarata o meno, e di guerra civile;*
- f) *i danni conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di polizze di assicurazione o ritardi nel pagamento dei relativi premi nonché ogni controversia relativa a detti contratti d'assicurazione;*
- g) *i danni derivanti dalla responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionata, direttamente o indirettamente derivante, seppur in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura asbesto;*
- h) *i danni connessi ad emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;*
- i) *i danni avvenuti in occasione di epidemie;*
- j) *i danni derivanti direttamente o indirettamente da reazione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso all'evento;*
- k) *i danni conseguenti a inquinamento, infiltrazioni o contaminazione dell'acqua o del suolo;*
- l) *i danni, di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente od indirettamente derivanti, seppur in parte, dalla SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome);*
- m) *i danni o le richieste di danno derivanti direttamente o indirettamente da muffa, funghi o spore;*
- n) *la responsabilità civile conseguente a iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile ai sensi dell'art. 600 quinquies del Codice Penale.*

Nel caso di richieste di risarcimento provenienti dal Viaggiatore dell'Assicurato, restano esclusi dall'assicurazione gli importi dovuti a titolo di restituzione totale o parziale del costo del pacchetto, del servizio turistico o del servizio turistico collegato acquistato o dell'eventuale minor valore della prestazione eseguita rispetto alla prestazione dovuta.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI

ALLE SEGUENTI ESTENSIONI VERRANNO APPLICATI I LIMITI PREVISTI DALLA TABELLA "LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE"

Borsisti, stagisti, corsisti.

A parziale deroga dell'art. "Persone non considerate terzi" delle CONDIZIONI GENERALI DI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI, sono compresi in garanzia, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio, i corsisti, gli stagisti ed i borsisti che si trovino presso l'assicurato per un tirocinio/stage formativo sempreché dall'evento derivino la morte o le lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'articolo 583 del codice penale. A maggior chiarimento sono compresi in garanzia anche i danni cagionati a terzi dalle suddette persone che si trovino presso l'assicurato medesimo.

Buona fede

Si conviene che l'eventuale omissione, incompletezza, inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente / Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio durante il corso di validità del presente contratto, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte o incomplete dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Il contraente/assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio concordato tra le parti in relazione al maggior rischio esistente, con decorrenza retroattiva dal momento in cui la circostanza aggravante ha avuto inizio, ma con il massimo di una annualità dal momento dell'accertamento e/o notifica.

Buona fede INAIL.

Fermo restando che l'assicurazione è efficace sempreché, al momento del sinistro, l'assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, si conviene fra le parti che non costituirà motivo di decadenza delle garanzie R.C.O. il fatto che l'assicurato non sia in regola con detti obblighi nei confronti del dipendente infortunato soggetto all'INAIL, a condizione che:

- l'irregolarità derivi da comprovata e involontaria errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia;
- l'assicurato stesso corrisponda alla Società il premio derivante dalle retribuzioni dei dipendenti risultati non in regola con gli obblighi di legge con effetto dall'ultima scadenza annua di rata anteriore al momento dell'infortunio.

R.C. committenza auto.

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti compresi eventuali lavoratori parasubordinati ed interinali, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili. L'assicurazione vale solo se risulti provato che al momento del sinistro il mezzo di trasporto era guidato da un soggetto abilitato a norma delle disposizioni di legge. La presente estensione è operante solo dopo l'esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o conducente del veicolo che abbia cagionato il danno. La presente garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, nella Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Proprietà e/o conduzione studio.

L'assicurazione si intende estesa alla conduzione e/o alla proprietà dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti, che l'assicurato dichiara in buone condizioni di stabilità e manutenzione. L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dalla proprietà o conduzione delle aree di pertinenza del fabbricato, comprese recinzioni, cancellate, antenne radiotelevisive nonché di targhe ed insegne ovunque installate.

Limitatamente ai danni derivanti da spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di tubature e/o condutture.

La responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni provocati a terzi nella sua qualità di committente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione degli uffici nei quali si svolge l'attività descritta in polizza, di pulizia, verifiche, riparazioni, sostituzioni, installazioni e/o posa in opera del macchinario e delle attrezzature relative all'attività dichiarata in polizza.

La presente estensione non comprende la responsabilità per i danni derivanti da:

- *lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione;*
- *spargimento di acqua non derivante da rotture accidentali di tubature e/o condutture;*
- *rigurgiti di fogne;*
- *umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali.*

Danni causati da prestatori lavoro interinale.

La garanzia R.C.T. di cui all'oggetto della presente polizza, è estesa ai danni cagionati a terzi da parte dei prestatori di lavoro temporaneo.

Danni a veicoli sotto carico e scarico o in sosta

I danni materiali ai veicoli terrestri sotto carico e scarico ed agli autoveicoli e motoveicoli di terzi e di dipendenti stazionanti nell'ambito degli immobili di proprietà od uso dell'Assicurato ove si svolge l'attività descritta in polizza, fermo tuttavia quanto stabilito dall'art. Esclusioni della presente sezione di polizza. *Sono esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose trovantisi sui mezzi stessi.*

Danni derivanti da interruzioni e/o sospensioni di attività.

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. "Rischi esclusi" delle CONDIZIONI GENERALI DI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI, l'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Estensione dell'assicurazione R.C.O. alle malattie professionali.

L'assicurazione della responsabilità civile verso i dipendenti è estesa al rischio delle malattie professionali (esclusa silicosi) nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura (sempre esclusa silicosi). L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

Oltre alle esclusioni previste dall'art. "Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)", la garanzia non vale:

1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;

2) per le malattie professionali conseguenti:

- a) *alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;*
- b) *alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.*

Le presenti esclusioni a) e b) cessano di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- c) *a tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco;*
- d) *a muffe tossiche, funghi o batteri.*

3) per le malattie professionali riconducibili o comunque connesse a situazioni di "mobbing";

4) per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'assicurato, ispezioni per le quali l'assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. Ferme, in quanto compatibili, le Norme che regolano l'assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Infortunati subiti da dipendenti non soggetti INAIL.

A parziale deroga dell'art. "Persone non considerate terzi" lett. c), delle CONDIZIONI GENERALI DI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI, sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di Assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per lesioni corporali (escluse le malattie professionali) da essi subite in occasione di lavoro o di servizio.

Infortunati subiti da prestatori lavoro interinale.

La garanzia R.C.O. di cui al presente contratto è estesa anche nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo che esercitano la propria attività presso l'assicurato, limitatamente agli infortuni sul lavoro in base a quanto disposto dall'art. "Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)" lett. a). Nel caso in cui, invece, l'I.N.A.I.L. esercitasse l'azione surrogatoria ex articolo 1916 del codice civile, a parziale deroga dell'art. "Persone non considerate terzi" numero 1), delle CONDIZIONI GENERALI DI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI e fermo quanto disposto all'art. "Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)" numero 2), si conviene di considerare terzi i prestatori di lavoro temporaneo per gli infortuni da questi subiti nello svolgimento dell'attività descritta in polizza.

Mezzi meccanici

Il risarcimento dei danni derivanti dalla proprietà e dal funzionamento delle macchine operatrici e dei mezzi meccanici di trasporto e di sollevamento, anche se operanti in aree aperte ad uso pubblico, fermo quanto disposto in merito alla assicurazione obbligatoria. *S'intendono esplicitamente esclusi dal risarcimento i danni alle persone trasportate ed a cose che le persone medesime portano con sé.*

Prelievo, consegna e rifornimento

La responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi conseguenti ad operazioni di movimentazione della merce, comprese le operazioni di prelievo, consegna e rifornimento, *con l'esclusione comunque dei danni derivanti a seguito della circolazione dei veicoli a motore.*

Responsabilità civile personale di dipendenti, prestatori di lavoro temporaneo (legge 24/06/1997 n. 196), lavoratori atipici e parasubordinati (legge 08/08/1995 n. 335)

La Società si obbliga a tenere indenni, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'assicurato, nello svolgimento delle loro mansioni:

- i prestatori di lavoro dipendenti dell'assicurato (dirigenti, funzionari, quadri, impiegati e operai), ivi compresa la responsabilità derivante ai sensi del D.lgs. n° 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
- i prestatori di lavoro temporaneo regolarmente utilizzati ai sensi della Legge n° 196 del 24.06.1997 e successive modifiche e/o integrazioni;
- i prestatori di lavoro in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Agli effetti della presente garanzia, sono considerati terzi, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'articolo 583 del codice penale, i prestatori di lavoro sopra indicati.

Responsabilità civile ai sensi del D. Lgs. n. 101/2018 di recepimento del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e successive modifiche e/o integrazioni (Tutela privacy)

A parziale deroga e/o integrazione di quanto previsto dall'art. Oggetto della garanzia di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), d'accordo fra le parti si conviene che la garanzia di cui alla polizza in oggetto vale altresì per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, sempreché l'assicurato abbia adempiuto agli obblighi ed alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione medesima.

L'assicurazione non vale:

- *per le multe e le ammende inflitte direttamente all'assicurato o al datore di lavoro;*
- *per l'attività svolta dall'assicurato quale responsabile del trattamento dei dati nell'ambito di strutture o presidi sanitari pubblici o privati per conto dei quali presta la sua opera;*
- *per il trattamento di dati aventi finalità commerciali.*

Tabella “Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie” sezioni RCT/O/P

Clausola	Scoperto			Massimo indennizzo
	%	Minimo	Massimo	
Garanzia RCT (franchigia per danni a cose)	10%	€ 100,00	€ 2.000,00	
Garanzia RCP (per perdite pecuniarie)	10%	€ 500,00		€ 15.000 per sinistro e € 30.000 per anno assicurativo
Maggiori spese per inadempimenti	10%	€ 100,00	€ 2.000,00	
Organizzazione di viaggi studenteschi		€ 250,00		€ 1.500.000
Danni da vacanza rovinata	10%	€ 250,00		€ 30.000
Escursioni facoltative	10%	€ 250,00		€ 50.000
Borsisti, stagisti, corsisti				
Buona fede				
Buona fede INAIL				
Rc committenza auto		€ 250,00		
Proprietà e/o conduzione studio		€ 250,00		
Danni causati da prestatori di lavoro interinale		€ 250,00		
Danni a veicoli sotto carico e scarico o in sosta (per ogni veicolo coinvolto)		€ 250,00		
Danni derivanti da interruzioni e/o sospensioni di attività	10%	€ 1.500,00		€ 50.000,00
Estensione dell'assicurazione RCO alle malattie professionali				
Infortuni subiti da dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione Inail				
Infortuni subiti da prestatori di lavoro interinale				
Estensione dell'assicurazione r.c.o. alle malattie professionali				
Mezzi meccanici		€ 250,00		
Prelievo, consegna e rifornimento		€ 250,00		
Responsabilità civile personale di dipendenti, prestatori di lavoro temporaneo, lavoratori atipici e parasubordinati		€ 250,00		
Responsabilità ai sensi del D.lgs. 101/2018 di recepimento Regolamento UE 2016/679 (Tutela privacy)		€ 1.500,00		

SEZIONE 3

CONDIZIONI PER L'INSOLVENZA EX D.LGS. 62/2018

Le seguenti garanzie sono offerte a tutela degli Assicurati/Beneficiari nella loro qualità di consumatori/turisti/viaggiatori nonché clienti del Contraente/Assicurato, in caso di Insolvenza o di Fallimento di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 47 del D.lgs. 21 maggio 2018, n. 62.

Art. 3.1 Annullamento del Viaggio

Impossibilità totale per il viaggiatore di usufruire dei servizi compresi nel Pacchetto Turistico acquistato, la Società si impegna ad indennizzare il viaggiatore di una somma pari all'importo da questi versato al Contraente per l'acquisto del Pacchetto Turistico stesso.

Art. 3.2 Impossibilità di usufruire di parte del Pacchetto Turistico

1. Impossibilità parziale per il viaggiatore di usufruire dei servizi compresi nel Pacchetto Turistico acquistato, la Società si impegna ad indennizzare il viaggiatore di una somma pari all'importo da questi versato al Contraente per i servizi del Pacchetto Turistico stesso di cui non abbia usufruito.
2. A Viaggio iniziato, in alternativa a quanto previsto nel paragrafo successivo, sarà facoltà della Società provvedere al pagamento dei servizi compresi nel Pacchetto Turistico acquistato e non ancora fruiti dal viaggiatore, al fine di garantire a quest'ultimo l'integrale adempimento di quanto originariamente previsto nel Pacchetto Turistico.

Art. 3.3 Assistenza in viaggio e spese di rientro

In caso di impossibilità per il viaggiatore di utilizzare i servizi compresi nel Pacchetto Turistico acquistato, la Struttura Organizzativa, preventivamente contattata dall'Assicurato seguendo le specifiche istruzioni all'uopo indicate nel presente Contratto, si impegna ad organizzare a proprie spese il rientro immediato (con equivalente mezzo di trasporto rispetto a quello originariamente previsto nel Pacchetto Turistico per il rientro) del viaggiatore, presso il luogo di rientro previsto dal Pacchetto Turistico acquistato dallo stesso viaggiatore nonché a rimborsare allo stesso qualsivoglia eventuale costo aggiuntivo ragionevolmente sostenuto che si sia reso necessario ai fini dell'organizzazione del proprio rientro ed in conseguenza dell'Insolvenza o del Fallimento del Contraente.

In caso di mancato preventivo contatto del viaggiatore con la Struttura Organizzativa, la Società si impegna a rimborsare il costo sostenuto dal viaggiatore per il proprio rientro, entro i limiti di un mezzo di trasporto equivalente a quello originariamente previsto nel Pacchetto Turistico. Eventuali costi di soggiorno sostenuti dal viaggiatore e resisi necessari per l'organizzazione autonoma del proprio rientro in conseguenza dell'Insolvenza o del Fallimento del Contraente, saranno rimborsati entro i limiti di un livello di soggiorno equivalente a quello originariamente previsto nel Pacchetto Turistico.

Ai fini della presente Polizza, la definizione di Pacchetto Turistico, include il Servizio Turistico Collegato.

Art. 3.4 Obbligo di informativa dell'agenzia viaggi contraente nei confronti degli assicurati

Il Contraente del presente contratto si assume l'obbligo di consegnare agli Assicurati / Beneficiari l'estratto delle Condizioni di Assicurazione di cui alla Sezione III della presente Polizza, conformemente a quanto disposto dall'art. 56 del Regolamento IVASS n. 5/2006.

Il Contraente si obbliga a trasmettere preventivamente alla Società ogni testo e/o materiale pubblicitario, nessuno escluso, che direttamente o indirettamente faccia riferimento al logo/ marchio della Società essendo subordinata tale riproduzione ad espresso consenso della Società, che non potrà essere irragionevolmente negato.

Art. 3.5 Criteri di liquidazione dei sinistri

Resta inteso che il pagamento di quanto contrattualmente dovuto dalla Società all'Assicurato/Beneficiario a titolo di Indennizzo viene effettuato esclusivamente previa presentazione in originale della documentazione fiscale (ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: ricevute, fatture, notule, distinte, debitamente quietanzate ecc.) comprovante l'ammontare delle somme effettivamente versate dall'Assicurato/Beneficiario ai fini dell'acquisto del Pacchetto Turistico e/o della prosecuzione dei servizi inclusi nello stesso, oppure del rientro in patria (inclusi eventuali costi aggiuntivi connessi all'organizzazione di tale rientro), in linea con le garanzie assicurative prestate dal presente Contratto.

A richiesta dell'Assicurato la Società restituirà allo stesso gli originali dei precitati documenti, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato.

Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle notule, distinte e ricevute per ottenere il rimborso, la Società effettuerà il pagamento di quanto dovuto in base al presente Contratto previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi, mediante esibizione da parte dell'Assicurato/Beneficiario di copie degli stessi ovvero di ulteriore documentazione idonea a comprovare le spese sostenute.

I rimborsi verranno sempre eseguiti in Euro.

La Società provvederà a rimborsare l'Assicurato, solo dopo la presentazione completa della documentazione richiesta necessaria alla valutazione del sinistro.

Art. 3.6 Denuncia di sinistro

Resta inteso che le garanzie assicurative di cui alla presente Sezione operano a condizione che il Pacchetto Turistico sia stato prenotato o acquistato dal viaggiatore in corso di validità della Polizza e la data di partenza del viaggio avvenga in costanza di polizza ovvero entro 60 giorni dalla data di scadenza della polizza qualora non venga rinnovata.

- I sinistri relativi alla copertura "Annullamento del Viaggio" / "Impossibilità di usufruire di parte del Pacchetto Turistico", devono essere denunciati alla Società ovvero all'agenzia cui si riferisce la polizza per iscritto inviando apposita raccomandata AR, contenente la denuncia di sinistro nonché gli originali della documentazione fiscale (ricevute, fatture, notule, distinte, debitamente quietanzate ecc.) comprovante l'ammontare delle somme effettivamente versate all'Agenzia di Viaggio. *La mancata produzione dei documenti sopra elencati, relativi al caso specifico può comportare la decadenza totale o parziale del diritto al rimborso.*
- I Sinistri relativi alla copertura "Assistenza in viaggio", dovranno essere denunciati a cura dell'Assicurato contattando prontamente la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, telefonando al numero:

NUMERO TELEFONICO DI ASSISTENZA IN VIAGGIO: +39 02 24128 578

CONDIZIONI GENERALI DI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

Art. 1 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché qualsiasi parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nel rapporto di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subisca il danno in occasione di lavoro o di servizio.

Art. 2 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il mondo intero, ad esclusione delle azioni promosse contro l'assicurato negli USA o in Canada e Messico, nonché i viaggi verso i Paesi, che al momento della partenza, risultano soggetti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell'Unione Europea.

Art. 3 Inizio e termine delle garanzie

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nello stesso periodo.

Qualora il sinistro sia stato determinato da comportamenti colposi protrattisi attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione colposa.

Art. 4 Rischi esclusi

1. La garanzia non comprende la responsabilità per i danni:

a) da proprietà o uso di:

- 1. veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;*
- 2. natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore;*
- 3. aeromobili;*
- 4. veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;*

b) conseguenti a:

- 1. inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;*
- 2. interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;*
- 3. alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;*

c) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;

d) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;

e) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni e alle cose trasportate sui mezzi stessi;

f) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;

g) a condutture ed impianti sotterranei;

h) a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;

i) da furto;

j) a cose di cui l'assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783 - 1784 - 1785 bis e 1786 del codice civile;

k) a cose altrui derivanti da incendio;

l) provocati da soggetti diversi dai dipendenti e dai lavoratori parasubordinati dell'assicurato;

m) cagionati da:

1. prodotti e cose in genere dopo la loro messa in circolazione;
 2. opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori; per le opere che richiedano spostamenti successivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
 3. operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori;
- n) derivanti da proprietà e conduzione di fabbricati;
- o) derivanti da:
1. detenzione o impiego di esplosivi;
 2. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione, possesso ed uso di sostanze radioattive;
- p) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi.

II. L'assicurazione non comprende i danni conseguenti a:

- a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore;
- b) responsabilità derivante all'assicurato dalla prestazione in proprio del servizio di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo di servizio relativo all'esecuzione del viaggio e del soggiorno.

Sono altresì esclusi i danni:

- a) a cose in consegna e custodia dell'assicurato;
- b) di cui l'intermediario debba eventualmente rispondere, ai sensi dell'art. 19 della CCV, in qualità di organizzatore;
- c) che si verificassero durante l'uso di mezzi di trasporto aereo, nel qual caso la garanzia cesserà di essere operante dal momento dell'imbarco fino a sbarco avvenuto;
- d) verificatisi in territori trovantisi in stato di guerra dichiarata o non dichiarata;
- e) conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di polizza di assicurazione o ritardi nel pagamento dei relativi premi.

Sono altresì esclusi gli oneri risarcitori dovuti all'assicurato in forza di specifiche pattuizioni contrattuali.

Nel caso di richieste di risarcimento provenienti dai clienti dell'assicurato, restano esclusi dall'assicurazione gli importi (corrispondenti alla differenza tra il valore delle prestazioni dovute e il valore delle prestazioni fornite) che l'assicurato è tenuto a corrispondere al cliente in virtù del minor valore della prestazione eseguita rispetto alla prestazione dovuta.

III. Sono inoltre esclusi i danni:

- a) derivanti da:
- estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- b) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- c) provocati da campi elettromagnetici;
- d) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- e) danni di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo, di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware, in ordine alla gestione delle date.

Art. 5 Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

Art. 6 Vincolo di solidarietà

La garanzia è valida esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare, in via solidale, dal rapporto con altri professionisti non assicurati con la presente polizza.

Art. 7 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'assicurato per i legali che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 8 Regolazione del premio

Qualora il premio sia convenuto sulla base di elementi variabili, esso è anticipato in via provvisoria, come risulta nel conteggio contenuto in polizza e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute in tali elementi durante lo stesso periodo.

A tale scopo:

A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il contraente deve fornire per iscritto alla Agenzia cui è assegnata la polizza l'indicazione consuntiva del:

- volume di affari, relativo all'attività di organizzazione dei viaggi, dichiarato ai fini IVA, (al netto dell'IVA e delle cessioni di beni ammortizzabili);
- somme incassate, anche per conto altrui, per l'attività di intermediazione.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.

Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza.

B) Sospensione dell'assicurazione in caso di inosservanza degli obblighi

Se il contraente non effettua nei termini prescritti:

- la comunicazione del dato anzidetto ovvero;
- il pagamento della differenza attiva dovuta;

la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni per i relativi adempimenti. Trascorso infruttuosamente tale periodo, il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.

In tale eventualità la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata. Per i contratti cessati, se il contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio,

la Società fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

C) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo dell'elemento variabile di rischio superi del doppio quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili nella misura del 75% dell'ultimo consuntivo.

D) Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il contraente si impegna a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 9 Limiti di indennizzo

Le garanzie vengono prestate nei limiti e con l'applicazione di franchigie e scoperti per sinistro e per anno assicurativo, previsti dalla Tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie".

Art. 10 Conformità agli obblighi di legge

La presente assicurazione risponde alle prescrizioni e agli obblighi assicurativi del Codice del consumo D.Lgs. n° 206/2005 nonché del Codice del Turismo D.lgs. 79/2011 e loro successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 11 Diritto di rivalsa

La Società è surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti ed azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni. L'Assicurato si impegna a fornire tutti i documenti e le informazioni utili per consentire l'esercizio del diritto di rivalsa.

La Società rinuncia a rivalersi nei confronti dei dipendenti dell'Assicurato, accompagnatori o collaboratori che agiscono nell'ambito delle loro mansioni.

Art. 12 Sedi Operative del Contraente

Si conviene che la copertura assicurativa si intende valida per tutte le sedi operative del Contraente.